



COMUNICATO STAMPA n. 115/23

Lussemburgo, 6 luglio 2023

Sentenze della Corte nelle cause C-8/22 | Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rifugiato che ha commesso un reato grave) | C-663/21 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave) | C-402/22 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reato di particolare gravità)

Revoca e rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato: la Corte di giustizia precisa le condizioni per l'adozione di una siffatta misura nei confronti del cittadino di un paese terzo condannato per un reato

L'interessato deve, in particolare, costituire un pericolo reale, attuale e tanto grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società e la decisione deve rispettare il principio di proporzionalità

La Corte di giustizia è stata investita di tre domande di pronuncia pregiudiziale distinte, nell'ambito di controversie (in Belgio, in Austria e nei Paesi Bassi) tra cittadini di paesi terzi e un'autorità nazionale. Si tratta, più precisamente, di contestazioni di decisioni di revoca o rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato riguardanti cittadini di paesi terzi condannati per un reato che le autorità competenti ritengono sia di particolare gravità.

Tale possibilità di revoca/rifiuto è prevista dal diritto dell'Unione¹ nell'ipotesi in cui, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato «di particolare gravità», l'interessato costituisca un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova.

Nella causa C-8/22, le questioni sottoposte alla Corte dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio) vertono sul nesso tra una condanna definitiva per un reato di particolare gravità e la sussistenza di un pericolo per la comunità, nonché sulla portata e sull'estensione dell'esame della sussistenza di un siffatto pericolo.

La Corte dichiara che la sussistenza di un **pericolo per la comunità** dello Stato membro in cui si trova il cittadino interessato di un paese terzo **non può ritenersi dimostrata per il solo fatto che quest'ultimo sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità**. Infatti, una misura di revoca è subordinata al **soddisfacimento di due condizioni distinte** vertenti, da un lato, sul fatto che il cittadino interessato di un paese terzo sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità e, dall'altro, sul fatto che sia stato dimostrato che tale cittadino di un paese terzo costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova.

Essa precisa che la misura di revoca contestata può essere adottata solo qualora il cittadino interessato di un paese terzo costituisca un **pericolo reale, attuale e sufficientemente grave** per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova. La Corte aggiunge che **spetta all'autorità competente** procedere, per

¹ Articolo 14, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

ciascun caso individuale, a una valutazione di tutte le circostanze specifiche del caso di cui trattasi.

Quando le due condizioni previste dal diritto dell'Unione sono soddisfatte, uno Stato membro dispone della facoltà di revocare lo status di rifugiato **senza essere tuttavia tenuto ad esercitare tale facoltà**: quest'ultima deve essere esercitata nel rispetto, segnatamente, del principio di **proporzionalità**.

È proprio alla luce di tale principio e del necessario bilanciamento tra gli interessi del rifugiato e quelli dello Stato membro in considerazione del pericolo che l'interessato potrebbe rappresentare per la comunità che la Cour administrative (Corte amministrativa, Austria) interroga la Corte nella causa C-663/21.

Per quanto riguarda tale bilanciamento, la Corte sottolinea che la revoca dello status di rifugiato è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'autorità competente, che una siffatta misura sia **proporzionata rispetto al pericolo che il cittadino** interessato di un paese terzo rappresenta per un **interesse fondamentale della comunità dello Stato membro** in cui si trova. Essa precisa, tuttavia, che tale autorità competente non è tenuta a prendere in considerazione, nell'ambito di tale bilanciamento, la portata e la natura delle misure alle quali tale cittadino di un paese terzo sarebbe esposto in caso di rimpatrio nel suo paese d'origine.

Infine, nella causa C-402/22, il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) interroga espressamente la Corte sulla nozione di «condanna con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità» e chiede sulla base di quali criteri un reato possa essere considerato tale.

La Corte rileva al riguardo che una misura di revoca/rifiuto può essere applicata solo al cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato le cui caratteristiche specifiche consentano di ritenerlo connotato da **eccezionale gravità**, in quanto **rientrante fra i reati che pregiudicano maggiormente l'ordinamento giuridico della comunità interessata**. Tale livello di gravità non può, inoltre, essere raggiunto da un cumulo di infrazioni diverse di cui nessuna, in quanto tale, costituisca un reato di particolare gravità. La valutazione di detto livello di gravità implica una **valutazione di tutte le circostanze specifiche** del caso di cui trattasi quali, in particolare, la **natura** nonché il **quantum** della pena comminata e, a fortiori, della pena inflitta, **la natura del reato** commesso, eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, l'intenzionalità, o meno, del reato, la natura e l'entità dei danni causati da detto reato o ancora il tipo di procedura penale applicata per reprimere il medesimo reato.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e la sintesi delle sentenze ([C-8/22](#), [C-663/21](#) e [C-402/22](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ☎(+32) 2 2964106.

Restate connessi!

